

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2223 del 08/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Societa' Agricola con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivita' di essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali, autorizzata con atto A.U.A. n. DET-AMB-2017-3484 del 04.07.2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2328 del 08/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 9062/2018/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola** con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 e impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA dell'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali**, autorizzata con atto A.U.A. n. **DET-AMB-2017-3484 del 04.07.2017**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 26.02.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/3027 del 12.03.2018, presentata allo stesso SUAP in data 26.02.2018, Protocolli istanza SUAP nn. 1367-1369-1370-1372-1373-1374-1375 del 26.02.2018, dalla Ditta BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola, nella persona di Federico Vecchioni, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la "modifica sostanziale" dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-3484 del 04.07.2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, con modifica delle matrici aria e rumore, autorizzate con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-3484 del 04.07.2017;

PRESO ATTO che il progetto di variante prevede, in particolare, i seguenti interventi: nuova costruzione di un blocco per la realizzazione di un impianto molitorio per la macinazione a pietra di grano tenero, con installazione di un nuovo punto di emissione denominato **19**, modifiche architettoniche ed all'uso del fabbricato destinato alla lavorazione delle piante officinali, con installazione di nuovi macchinari e di un nuovo punto di emissione denominato **18**, inserimento di nuovi silos e batterie filtranti per la nuova linea di lavorazione dell'orzo, con emissioni denominate **4c**, **4d**, **14c**, **14d** ed **15d**, spostamento ed ampliamento del monoblocco per spogliatoi e servizi, altre opere minori;

PRESO ATTO che non verrà installata la caldaia PT uffici riseria da 33 kW, a metano, con la conseguente non realizzazione dell'emissione denominata 7b: resta l'emissione 7a, ridenominata **7**.

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che dalle precedenti istruttorie risulta:

- * l'insediamento è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura (dichiarazione del C.A.D.F. S.p.A., Prot. n. 2015/0028263 del 03.12.2015);
- * che gli scarichi presenti, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e di dilavamento di aree adibite esclusivamente a parcheggio ed al transito di automezzi, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 e il relativo scarico indiretto nella canaletta "Le Venezie" è escluso dal regime autorizzativo del suddetto D.Lgs 152/06;
- * che per la matrice scarico di reflui domestici, il sistema di fitodepurazione progettato, non prevedendo uno scarico, è da considerarsi escluso da autorizzazione;

- * che le emissioni denominate **16a-16b-16c-16d-16e-16f-16g-16h-16i-16l**, derivanti da bruciatori di gas metano, rientrano tra le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 (punto dd), dell'Allegato IV, impianti e attività in deroga, Parte I, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1: "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW") e che le emissioni **6** e **7** derivano dalle caldaie a metano per il riscaldamento degli uffici;
- * che le emissioni derivanti dai silos di stoccaggio denominate **8a-8b** (silos rapidi), **9a-9b-9c-9d-9e-9f-9g-9h-9i-9l-9m-9n-9o-9p-9q-9r** (silos granaglie), **10a-10b-10c-10d-10e-10f** (silos granaglie), **11a-11b** (silos granaglie), **12a-12b-12c-12d-12e-12f-12g-12h-12i-12l-12m-12n** (silos granaglie), **13a-13b** (silos granaglie), **14a-14b** (silos giornalieri) e le emissioni denominate **17a-17b-17c-17d-17e-17f-17g-17h-17i-17l** (camere essiccazione officinali), sono state valutate come poco significative e non risultano campionabili per la tipologia di emissione e per la configurazione dell'impianto;
- * che per le emissioni denominate **15a-15b-15c**, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla/scarti, è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento polveri costituiti da filtri a maniche;

CONSIDERATO che il D.Lgs 183/2017 ha modificato le soglie previste all'Allegato IV, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06, sulla base delle quali è stato rilasciato il precedente atto, si ritiene di prescrivere alla Ditta di dimostrare, **per le emissioni da 16a a 16l**, se sussistano ancora le condizioni di non assoggettabilità al regime autorizzativo;

VISTO che con la nota precedentemente citata (Prot. Arpae n. PGFE/2018/3027) il SUAP ha anche indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CdS) decisoria ex art. 14, comma 2 dell L.241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara, Prot. n. PGFE/2018/3496 del 21.03.2018, riguardante la matrice emissioni in atmosfera, con cui è stata valutata positivamente la modifica proposta, con le valutazioni riportate nella relazione stessa e, in particolare:

- * per le emissioni **4c** e **4d**, derivanti dalle batterie filtranti a servizio della nuova linea orzo, si applicano i limiti e le prescrizioni già previsti per le emissioni 4a e 4b (derivanti dalle batterie filtranti della riseria);
- * per le emissioni **14c** e **14d**, derivanti dai silos di stoccaggio per l'orzo, si applica quanto già previsto per le emissioni 14a e 14b, sopra citate e considerate poco significative;

- * per l'emissione **15d**, derivante dai silos di stoccaggio degli scarti d'orzo, è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento polveri costituiti da filtri a maniche;

VISTO il verbale della CdS del 27.03.2018, trasmesso dal Comune di Jolanda di Savoia con Prot- n. 2425 del 05.04.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/5137 del 02.05.2018), conclusa con l'approvazione del progetto presentato;

VISTI i documenti allegati al succitato verbale e precisamente:

- * la Relazione Tecnica di Arpae Prot. n. PGFE/2018/3496 sopra citata;
- * il Parere Tecnico ambientale favorevole, con prescrizioni, del Servizio Territoriale di Arpae, in merito alla matrice rumore;
- * il parere N.I.P. dell' Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 17233 del 26.03.2018, con esito favorevole;

VISTO che nel succitato verbale risulta, in particolare:

- * che il Comune di Jolanda di Savoia ha espresso parere favorevole relativamente alle emissioni rumorose, con le prescrizioni indicate nella nota di Arpae sopra citata e allegata al verbale;
- * che la Ditta ha precisato che nel processo di eventuale pulizia delle orticole viene utilizzato solo un sistema di nebulizzazione che non genera acque di scarico;
- * che, in base alle dichiarazioni della Ditta, l'impianto non risulta da assoggettare alle procedure di VIA/screening, con specifico riferimento alle attività di cui ai punti B.2.32 e B.2.37 della L.R. 20.04.2012 (riforma della L.R. 9/99);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2017-3484 del 04.07.2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura

Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia alla Ditta **BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 ed impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), Via delle Bonifiche Ferraresi nn. 9-11-13, C.F e p.IVA n. 00050540384, per la **modifica sostanziale** dell'attività di **essiccazione e stoccaggio cereali, trasformazione e confezionamento cereali ed essiccazione piante officinali**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2017-3484 del 04.07.2017.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico delle acque reflue industriali (acque di raffreddamento), autorizzato con il presente atto, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Tav. 7 SCHEMA SOTTOSERVIZI;
2. Tale scarico deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1 come "Pozzetto di campionamento acqua di sbrinamento circuito di raffreddamento";
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione Con acqua prelevata allo scopo;
4. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
5. Il pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento deve avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
6. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
9. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;

10. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
11. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** - Tav. 8 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI POLVEROSE e denominate **1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c** (nuova), **4d** (nuova), **5, 15d** (nuova), **18** (nuova) e **19**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	1 ESSICCATOIO 1	2a ESSICCATOIO 2	2b ESSICCATOIO 2
Portata (Nm ³ /h)	43.000	50.000	50.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	16,00	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella

EMISSIONI	3a ESSICCATOIO 3	3b ESSICCATOIO 3
Portata (Nm ³ /h)	50.000	50.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	26,00	26,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20
------------------------	----	----

Sistema di abbattimento	Filtro a letto di granella	Filtro a letto di granella
-------------------------	----------------------------	----------------------------

I valori di emissione, per le emissioni **1**, **2a**, **2b**, **3a** e **3b** si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONI	4a BATTERIA FILTRANTE riseria	4b BATTERIA FILTRANTE riseria	4c BATTERIA FILTRANTE linea orzo
Portata (Nm ³ /h)	22.500	22.500	22.500
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	18,00	18,00	18,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

EMISSIONI	4d BATTERIA FILTRANTE linea orzo	5 BATTERIA FILTRANTE essiccatoio
Portata (Nm ³ /h)	22.500	10.000
Durata (h/giorno)	8	24
Altezza minima (m)	18,00	10,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

EMISSIONI	18 BATTERIA FILTRANTE ufficiuali	19 BATTERIA FILTRANTE mulino
Portata (Nm ³ /h)	5.150	9.720
Durata (h/giorno)	16	24
Altezza minima (m)	8,50	16,70

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 18 e 19** con **frequenza almeno annuale**.

3. **Per le nuove emissioni 4c, 4d, 18 e 19**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all' Arpae di Ferrara;
4. **Per le eventuali emissioni diffuse** prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, devono continuare ad essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione. In particolare qualora dai silos di stoccaggio dovessero generarsi emissioni significative di polveri, la Ditta dovrà provvedere ad installare idoneo sistema di abbattimento;
5. **Le emissioni** denominate **15a-15b-15c-15d**, derivanti dai silos di stoccaggio pula/lolla/scarti/scarti orzo5 devono essere dotate dei sistemi di abbattimento polveri previsti, costituiti da filtri a maniche. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare la manutenzione periodica atta a mantenere efficienti tali sistemi di abbattimento. Detti interventi devono essere annotati su apposito registro e tenuti a disposizione degli organi di controllo;

6. Fermo restando che per le emissioni denominate **16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g, 16h, 16i e 16l**, devono essere rispettati i limiti alle emissioni previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., per i parametri polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo, ovvero: 5 mg/Nmc per le polveri, 350 mg/Nmc per gli ossidi di azoto (NO₂), 35 mg/Nmc per gli ossidi di zolfo (SO₂), la Ditta, **entro il 30 Giugno 2018**, dovrà comunicare all'Arpae la **potenzialità nominale di ogni singolo bruciatore**, al fine di stabilire la necessità o meno di autorizzare le succitate emissioni, secondo quanto previsto dal D.Lgs 183/2017 che ha modificato, tra l'altro, le soglie degli impianti di combustione non soggette ad autorizzazione;
7. La Ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'inizio della campagna di ogni unità produttiva, con indicazione del presunto termine della stessa, al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all'Arpae di Ferrara;
8. Qualora durante la campagna di raccolta e di essiccazione delle erbe officinali, dovessero generarsi odori, oggetto di segnalazioni, la Ditta, previa verifica da parte di questa Agenzia, dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi con Arpae;
9. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
10. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion

fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
3. In considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale e visti i valori riscontrati ai recettori posti in prossimità della zona buche di scarico granaglie ed in particolare a quelli

posti ad altezza di 4 metri (recettore 2 OG), poiché con gli impianti in essere ed il contributo del mulino a pietra attivo anche in orario notturno, detti valori risultano a ridosso dei limiti di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997, una volta ultimati i lavori ed in un momento di massima attività dovranno essere effettuate verifiche strumentali comprovanti il rientro nei limiti normativi. Gli esiti di quanto rilevato dovranno essere trasmessi al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia e all'Arpae di Ferrara e dovranno contenere quanto indicato nella D.G.R. n. 673/2004, all'art. 1, punto 6, lettera g);

4. Gli insediamenti di nuova costruzione dovranno tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tab. D, allegata al DPCM 14.11.1997.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-3484 del 04.07.2017.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia agli enti coinvolti nel procedimento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Jolanda di Savoia.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.